

TLS Newsalert

Giovedì, 6 luglio 2017

Per maggiori informazioni: info.tls@it.pwc.com

Master File Requirements for the Purposes of Action 13 of the OECD BEPS Project

Prepared by Ugo Cannavale and Paolo F. Tripoli

In brief

The Action 13 Final Report of the BEPS Project (Action 13) published by the OECD in October 2015, “Transfer Pricing Documentation and Country-by Country Reporting”, provides additional guidelines with regard to transfer pricing documentation.

Several countries have already implemented the provisions of Action 13 in their local legislations as of fiscal year 2016. Therefore, multinational groups headquartered in Italy and operating in one of these jurisdictions may be required to fulfill additional obligations relating with transfer pricing documentation as provided by Action 13.

An active monitoring of implementation processes in the different countries is required in order to identify any further requirements in relation to the Master File’s preparation for Italian MNE groups.

Gli obblighi di Master File ai fini del Report BEPS Action 13

A cura di Ugo Cannavale e Paolo F. Tripoli

Le recenti indicazioni OCSE con riferimento al Master File

Il report Action 13 pubblicato dall’OCSE nell’ambito del Progetto BEPS fornisce delle linee guida per i gruppi multinazionali ai fini della predisposizione della “Transfer Pricing Documentation” e del “Country-by-Country Reporting”.

L’OCSE raccomanda il cosiddetto “*three-tiered standardised approach*”, un approccio basato sui seguenti tre livelli di documentazione in tema di prezzi di trasferimento: Master File, Local File e Country-by-Country Reporting.

Per quanto concerne il Master File, si richiede che il documento fornisca un quadro complessivo del gruppo; in particolare, deve includere informazioni circa la natura delle transazioni intercorse a livello internazionale, le policy sui prezzi di trasferimento

implementate all’interno del gruppo, nonché la suddivisione delle attività e la conseguente allocazione dei redditi infragruppo, al fine di inquadrare la struttura dei prezzi di trasferimento adottata dall’entità multinazionale in un contesto economico, legale, finanziario e fiscale.

In particolare, l’Action 13 suddivide le informazioni richieste ai fini del Master File nelle seguenti cinque categorie: a) struttura organizzativa del gruppo; b) descrizione del business o dei business in cui il gruppo opera; c) beni intangibili del gruppo; d) operazioni inter-company di natura finanziaria; e) posizione fiscale e finanziaria del gruppo.

La struttura del Master File prevista dall’Action 13 differisce in parte rispetto a quanto richiesto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010.

Nello specifico, l'Action 13 richiede una serie di informazioni aggiuntive, quali:

- identificazione dei driver di profitto per il gruppo nel suo complesso;
- descrizione della supply chain, anche in forma di grafico o diagramma, in relazione ai cinque maggiori prodotti o servizi, in termini di fatturato, offerti dal gruppo e per tutti i beni e le prestazioni che ammontano a più del 5% del fatturato complessivo;
- descrizione di eventuali operazioni di ristrutturazione aziendale e operazioni straordinarie che hanno coinvolto entità appartenenti al gruppo nel corso del periodo di imposta oggetto di analisi;
- illustrazione della strategia implementata dal gruppo con riferimento allo sviluppo, al possesso e allo sfruttamento dei beni intangibili, incluse la localizzazione dei principali siti di ricerca e sviluppo (R&S) e l'identificazione della società che detiene la proprietà intellettuale;
- elenco degli accordi sottoscritti fra entità appartenenti al gruppo multinazionale in relazione ai beni intangibili, inclusi eventuali accordi per la ripartizione dei costi ("Cost Contribution Arrangements" o CCA), contratti per servizi di ricerca, contratti di licenza;
- descrizione generale delle modalità di finanziamento del gruppo, inclusi eventuali accordi in essere con finanziatori terzi;
- bilancio consolidato della società capogruppo per il periodo di imposta oggetto di analisi, se già disponibile per scopi normativi, di reporting, di gestione interna o altri.

Inoltre, il Master File conforme all'Action 13 richiede di fornire una descrizione più dettagliata rispetto alla regolamentazione di *transfer pricing* italiana, con riferimento ai seguenti aspetti:

- contratti di prestazioni di servizi (diversi dai servizi di R&S) stipulati fra le società del gruppo, inclusa una descrizione delle relative politiche di *transfer pricing* per l'allocazione dei costi e la determinazione dei prezzi infragruppo;
- entità che svolge funzioni di finanziamento centrale a beneficio delle altre società del gruppo;
- eventuali APA ("Advance Pricing Agreements") o Ruling esistenti all'interno del gruppo attinenti a tematiche diverse dai prezzi di trasferimento.

Gli obblighi di Master File a seguito dell'implementazione dell'Action 13

A seguito dell'implementazione dell'Action 13 in diversi Paesi sia europei sia extra-europei, i gruppi multinazionali con headquarter in Italia sono chiamati a riconsiderare il loro approccio agli oneri documentali, in particolare per quanto concerne il Master File.

La redazione del Master File conforme all'Action 13 è infatti probabile che sia richiesta da numerose giurisdizioni estere a seguito dell'implementazione locale (non universale ma piuttosto diffusa) dell'Action 13 medesimo.

Nel dettaglio, la normativa del Paese di residenza delle società controllate estere spesso prevede l'obbligo di messa a disposizione del Master File (unitamente al Local File) conforme all'Action 13 in capo alle entità locali, siano esse sub-holding, società controllate o stabili organizzazioni del gruppo multinazionale.

Molteplici Stati europei ed extra-europei hanno già adeguato (o hanno manifestato intenzione di farlo nei prossimi mesi) le proprie normative locali in materia di documentazione *transfer pricing* alle linee guida incluse nell'Action 13, prevedendo dunque la predisposizione di Local File e Master File (oltre che del Country-by-Country Reporting in caso di superamento dei limiti previsti) da parte delle società residenti in linea con tali previsioni. Tra questi si citano ad esempio Belgio, Spagna, Olanda, Giappone, Austria, Cina.

Conclusioni e possibili azioni

Le linee guida incluse nell'Action 13 hanno richiamato l'attenzione di diversi Paesi membri che stanno di conseguenza procedendo all'implementazione di regolamentazioni specifiche in materia di documentazione *transfer pricing*, ovvero alla modifica di quelle già esistenti prevedendo tipicamente l'obbligo di mettere a disposizione delle autorità locali il Master File di gruppo conforme all'Action 13.

L'obbligo per il gruppo italiano di predisporre tale documento (che in linea di principio è un unico documento da presentare in diversi Paesi) può infatti sorgere a causa delle normative implementate nelle varie giurisdizioni in cui operano le diverse entità appartenenti al gruppo.

È necessario dunque un monitoraggio attivo dei processi di implementazione nei vari Paesi al fine di individuare eventuali ulteriori obblighi di redazione del Master File in capo a gruppi multinazionali italiani.

